

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/236 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2023**

relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana

[notificata con il numero C(2023) 664]

(I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all'uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l'altro, la finestra di attuazione e di utilizzazione per le dichiarazioni di custodia temporanea a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 145 e 146 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (4) Inoltre l'articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla dichiarazione di custodia temporanea.
- (5) Data l'importanza della custodia temporanea per la vigilanza delle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione, alcuni Stati membri hanno già sviluppato sistemi elettronici per gestire tali dichiarazioni di custodia temporanea. Tali sistemi richiedono adeguamenti a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti della Commissione, in particolare per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati. A norma dell'articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, tali adeguamenti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2022.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

- (6) Tuttavia si sono verificate tre circostanze importanti e parzialmente impreviste che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse degli Stati membri e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto Belgio, Francia, Lituania, Paesi Bassi e Spagna a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell'invasione russa dell'Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria, Lituania e Polonia. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d'appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- (7) Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito ad alcuni Stati membri di completare l'introduzione dei mezzi informatici per il trattamento delle dichiarazioni di custodia temporanea entro il 31 dicembre 2022. Pertanto il 21 aprile 2022 l'Austria, il 3 maggio 2022 Cipro, il 3 maggio 2022 la Lituania, il 6 maggio 2022 la Spagna, il 23 maggio 2022 la Slovenia, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 7 giugno 2022 il Portogallo, il 24 giugno 2022 il Belgio, il 24 giugno 2022 la Svezia, il 29 giugno 2022 la Danimarca, il 4 luglio 2022 la Slovacchia, il 4 luglio 2022 i Paesi Bassi, il 6 luglio 2022 l'Estonia, il 7 luglio 2022 la Polonia, il 13 luglio 2022 Malta, il 19 luglio 2022 la Croazia, il 22 luglio 2022 l'Ungheria, il 22 luglio 2022 il Lussemburgo, il 10 ottobre 2022 la Cechia e il 17 ottobre 2022 la Romania hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, tali deroghe non pregiudicheranno lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale sono indirizzate e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.
- (8) È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare le rispettive procedure esistenti, inclusi i pertinenti sistemi informatici, conformemente ai requisiti in materia di dati stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾ per un periodo di tempo limitato.
- (9) L'Austria, il Belgio, la Cechia, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l'Estonia, la Francia, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nello sviluppo del sistema elettronico per la custodia temporanea nell'ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all'articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
- (10) Considerando l'impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso per la custodia temporanea negli Stati membri, lo stato attuale di tali sviluppi negli Stati membri e la necessità di evitare ulteriori ritardi significativi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione con altri modi di trasporto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea, di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013, per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea fino al 31 dicembre 2023 e per la dichiarazione di custodia temporanea per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione con altri modi di trasporto fino al 29 febbraio 2024.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione con altri modi di trasporto.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2023

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione
